

DELIBERA N. 40 DEL 19/12/2019

Con integrazioni approvate in data 18/02/2022 e 30/06/2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. N.89 del 20 marzo 2009;
VISTO l'Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009 che costituisce il risultato del riordino del primo ciclo di istruzione;
VISTA la C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 avente come oggetto: "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";
VISTA la C.M. prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 avente per oggetto: "Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2020/21";
PREMESSO che gli/le alunni/e già iscritti e frequentanti (RICONFERME) hanno la priorità assoluta all'iscrizione rispetto ai nuovi iscritti, l'eventuale richiesta di iscrizione su un plesso diverso da quello frequentato nell'anno in corso verrà trattata come nuova iscrizione;

DELIBERA

la ratifica dei seguenti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2020/2021 alle Scuole dell'Infanzia e relative modalità organizzative.

Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione

In caso di eccedenza di iscrizioni, le domande saranno accolte secondo le seguenti priorità:

- 1) Appartenenza al bacino di utenza (Comuni di Luserna S. Giovanni, Lusernetta e Rorà);
- 2) Alunni con disabilità (L. 104/92 documentata);
- 3) Alunni segnalati dai servizi sociali o dalla Diaconia Valdese (con richiesta degli stessi);
- 4) Alunni orfani di almeno un genitore;
- 5) Età dell'alunno con precedenza ai nati prima;
- 6) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la Scuola Infanzia e Primaria richiesta nell'anno scolastico di riferimento;
- 7) Alunni con famiglia monogenitoriale (unica patria potestà);
- 8) Alunni non residenti i cui genitori lavorano nei Comuni di Luserna San Giovanni, Lusernetta e Rorà.

I requisiti dovranno essere in possesso degli interessati entro la data di scadenza delle iscrizioni stabilita annualmente dal MIUR.

Anticipatari

Valutazione della presenza di strutture adeguate e della disponibilità di posti in conformità al dettato ministeriale.

Iscrizioni fuori termine

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni, ed entro il 30 aprile, saranno inserite in base all'ordine di arrivo fatta eccezione per gli alunni con disabilità (se la domanda viene consegnata in segreteria prima della pubblicazione delle graduatorie).

Formazione e pubblicazione delle graduatorie

Al termine delle iscrizioni vengono formate le graduatorie di tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini stabiliti. Le graduatorie sono distinte in:

- 1) graduatorie degli iscritti aventi titolo alla frequenza a settembre;
- 2) graduatorie degli iscritti in lista d'attesa;
- 3) graduatorie degli iscritti aventi titolo alla frequenza da gennaio ad aprile (anticipatari).

In caso di richieste superiori al limite numerico previsto per legge e/o **per capienza dei locali**, dopo avere esaminato la graduatoria in base ai criteri sopra esposti, si procederà alla consultazione dei genitori interessati per eventuali spostamenti di plesso.

Le graduatorie vengono pubblicate all'Albo dell'Istituto e di ogni singola Scuola dell'Infanzia entro il ventesimo giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione.

Avverso le graduatorie è esperibile ricorso, da presentare per iscritto al Dirigente Scolastico entro i 3 giorni successivi alla data di pubblicazione.

I ricorsi vengono esaminati da apposita Commissione, formata da quattro Docenti della Scuola dell'Infanzia, un genitore del Consiglio di Istituto e presieduta dal Dirigente Scolastico, entro i tre giorni successivi alla data ultima prevista per il ricorso.

Dell'esito del ricorso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Le graduatorie vengono ripubblicate, con carattere definitivo il giorno successivo al termine stabilito per l'esame di eventuali ricorsi.

Criteri per l'assegnazione ai plessi e alle sezioni

Equa distribuzione nel plesso dei bambini di cittadinanza non italiana, di norma proporzionata al numero totale degli iscritti stranieri.

Se entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'anno scolastico, l'alunno non si è presentato a scuola, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della famiglia, si procederà al depennamento e alla sostituzione con il primo della lista d'attesa.

Eventuali richieste di cambiamento di plesso, in corso d'anno, a seguito di cambio di residenza, verranno valutate dal Dirigente Scolastico.

Criteri per la formazione delle sezioni

La formazione delle sezioni si ispira al principio dell'uguaglianza di opportunità, al fine di garantire a tutti gli alunni un percorso formativo che ne valorizzi le capacità, gli interessi e favorisca la crescita affettiva e relazionale. Il Collegio dei Docenti indica i seguenti principi generali per la formazione delle sezioni:

- eterogeneità all'interno delle sezioni;
- omogeneità fra le sezioni;
- rispetto, di norma, del limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana per sezione.

In particolare si terrà conto:

- parere espresso dagli insegnanti del Nido di provenienza;
- continuità del gruppo sezione proveniente dallo stesso Nido nel limite delle disponibilità dei posti, evitando comunque concentrazioni o isolamenti;
- inserimento di alunni certificati in numero massimo di 2 per sezione, in caso di disabilità lieve, e non più di 1 per sezione, in caso di disabilità grave.

Discrezionalità del Dirigente Scolastico

Si comunica che le attività relative all'accoglimento o diniego delle richieste d'iscrizione e conseguente formazione delle classi sono parte di un procedimento amministrativo, nell'ambito del quale la funzione decisionale è di competenza del Dirigente scolastico, in coerenza con i poteri attribuiti dall'art. 25 del D.Lgs 165/01.

La suddetta funzione è esercitata sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti: la formulazione di detti criteri e proposte assume carattere preparatorio rispetto all'atto definitivo di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico e pertanto è obbligatoria ma non vincolante. Il Dirigente, nell'adozione del provvedimento finale, può discostarsene motivando adeguatamente tale decisione con puntuale riferimento ai superiori interessi dell'Istituzione scolastica.